



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 114** **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N. 123/AA, 124/AA e N. 125/AA, inerenti Provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 5 OTTOBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Cosimo Sibilia)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 123/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1043 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Francesco Leandro ALBERGHINA e della società A.S.D. ARMERINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO LEANDRO ALBERGHINA, Presidente della ASD Armerina, in violazione degli artt. 4, comma I, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver tesserato un numero congruo di calciatori per la partecipazione al Campionato provinciale Under 15 e per avere utilizzato in posizione irregolare in quanto non tesserati, alla gara ASD Armerina – Troina del 03/12/19, i calciatori ARANCIO Christian, PISANO Gregorio Filippo, FERKO Antojó, ROMANO Alessandro e ADAMO Alex;

A.S.D. ARMERINA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante, Sig. Francesco Leandro ALBERGHINA, così come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Leandro ALBERGHINA in proprio e, nella qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ARMERINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Leandro ALBERGHINA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. ARMERINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 SETTEMBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 124/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1015 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sigg. Massimo CASCIMO e Francesco VILLINO, e della società A.S.D. SAINT MICHEL, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO CASCIMO, dirigente della società ASD Saint Michel, in violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine gara *ASD Asisport Taurianova – ASD Saint Michel* dell'11.2.2020 disputata a Taurianova, spintonato, offeso e minacciato l'Osservatore Arbitrale, sig. Polifrone Adriano, durante la sua attività di organo tecnico sezionale;

FRANCESCO VILLINO, dirigente della società ASD Saint Michel, in violazione dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine gara *ASD Asisport Taurianova – ASD Saint Michel* dell'11.2.2020 disputata a Taurianova, spintonato, offeso e minacciato l'Osservatore Arbitrale, sig. Polifrone Adriano, durante la sua attività di organo tecnico sezionale;

A.S.D. SAINT MICHEL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Massimo CASCIMO e Francesco VILLINO, e dall'Avv. Francesco Silipigni, in rappresentanza della società A.S.D. SAINT MICHEL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo CASCIMO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco VILLINO, e di € 400 (quattrocento) di ammenda per la società A.S.D. SAINT MICHEL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2020**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 867 pf 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Filippo LORENZETTI e Davide MINASI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO LORENZETTI, calciatore tesserato per ASD Calcio Flaminia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF, per non aver risposto a 7 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019 e per non aver prodotto il certificato di idoneità all'attività agonistica valido per la stagione sportiva 2019/2020;

DAVIDE MINASI, calciatore tesserato per ASD Calcio Flaminia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 43 e 92 delle NOIF, per non aver risposto a 7 convocazioni della ASD Calcio Flaminia per sedute di allenamento e/o gare della stagione sportiva 2019/2020, precisamente tra il 22 luglio e il 22 novembre 2019 e per non aver prodotto, successivamente alla data del 28.09.2019, il certificato di idoneità all'attività agonistica valido per la restante parte della stagione sportiva 2019/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Filippo LORENZETTI e Davide MINASI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Filippo LORENZETTI e di 2 giornate di squalifica per il Sig. Davide MINASI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 1° OTTOBRE 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina